

*Allegato alla Deliberazione CdA n. 23 del 28.07.2023*

## ERSU – REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

### **ART 1. Finalità del regolamento**

1.1 L'ERSU di Cagliari (di seguito Ersu) garantisce alle studentesse e agli studenti di poter vivere in un ambiente accogliente e sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'autodeterminazione della propria identità personale.

1.2 Al fine di garantire la tutela della dignità delle studentesse e degli studenti è emanato il presente regolamento che disciplina la procedura inerente all'attivazione ed alla gestione dell'identità alias.

L'identità alias consiste nell'attribuzione di una identità transitoria che consenta di avvalersi, all'interno delle strutture dell'Ersu e nell'utilizzo dei suoi servizi, di un nome di elezione diverso da quello anagrafico.

1.3 L'ERSU si impegna a garantire un ambiente ispirato al valore fondante della pari dignità delle persone, rimuovendo le condizioni che possano provocare disagio a coloro che utilizzano, nell'accedere ai suoi spazi e nell'usufruire dei suoi servizi, un nome diverso rispetto a quello anagrafico mediante l'attivazione dell'identità alias.

1.4 L'ERSU si impegna:

- a garantire alle persone che attivano l'identità alias un trattamento equo e paritario ed a rispettare la loro riservatezza;
- a disporre di procedure efficaci ed efficienti per la gestione dell'identità alias;
- a garantire il contrasto di ogni forma di discriminazione e stigmatizzazione di coloro che attivano l'identità alias;
- a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative all'identità alias ed al personale in contatto diretto con le persone richiedenti.

### **Articolo 2 Persone destinatarie**

2.1 L'attivazione dell'identità alias può essere richiesta da studentesse e studenti che desiderino utilizzare un nome diverso da quello anagrafico nell'ambito dei servizi offerti dall'Ersu, durante il periodo di transizione di genere.

2.2 L'attivazione dell'identità alias può avvenire al momento della richiesta di fruizione degli interventi del Diritto allo Studio erogati dall'ERSU, o in qualunque altro momento del percorso di fruizione dei servizi medesimi, previa sottoscrizione congiunta da parte del richiedente e del Direttore del Servizio Studenti dell'Ersu, di un accordo confidenziale. L'identità alias resta attiva fino a quando prosegue la fruizione dei servizi richiesti, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione di cui al presente regolamento.

2.3 L'identità alias è inscindibilmente associata all'identità originaria riferita all'identità anagrafica e ha validità esclusivamente all'interno dell'Ersu e ai soli fini delle ordinarie attività svolte presso le strutture dell'ente e della fruizione dei relativi servizi.

*Allegato alla Deliberazione CdA n. 23 del 28.07.2023*

### **Articolo 3 Tutor e Referenti amministrativi per le “identità alias”**

3.1 L'Ersu individua le figure di riferimento incaricate di assicurare adeguata informazione e percorsi di accompagnamento alle persone richiedenti l'attivazione dell'identità alias attraverso le figure di referenti amministrativi (di seguito “referenti”) con funzioni anche di tutor.

3.2 Il referente individuato svolge funzioni di garanzia, assicura un primo orientamento sulla procedura e monitora i processi nel rispetto dei diritti delle persone destinatarie del presente regolamento.

3.3 I referenti, individuati tra il personale dell'Ente, sono responsabili della gestione delle identità alias attivate dall'Ersu.

I referenti assistono le persone richiedenti nell'istruzione della richiesta e in ogni fase della procedura, assicurando l'accessibilità, la trasparenza e la corretta attuazione del presente regolamento.

3.4 I referenti nell'espletamento delle rispettive competenze di informazione, affiancamento e assistenza, sono vincolati al rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

### **Articolo 4 Istanza di attivazione dell'identità alias**

4.1 La persona che intende attivare l'identità alias (di seguito “persona richiedente” o “persona interessata”) presenta l'istanza al referente competente utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ersu e reperibile nella pagina web dedicata sul sito dell'Ersu. Nell'istanza occorre indicare il nome e il genere d'elezione (maschile, femminile o altro) prescelto per l'identità alias.

4.2 L'istanza di attivazione dell'identità alias può essere presentata in qualunque fase della fruizione dei servizi dell'Ersu.

4.3 La modifica del genere indicato al momento della presentazione dell'istanza di attivazione dell'identità alias può avvenire in qualunque momento con la presentazione di un'istanza di modifica del precedente atto.

### **Articolo 5 Attivazione della “identità alias”**

5.1 All'esito della presentazione dell'istanza, il referente ammette la persona istante alla sottoscrizione di un Accordo di riservatezza, secondo il modello predisposto dall'Ersu, tra la persona richiedente e il dirigente competente. Nell'accordo sono specificati gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'utilizzo dell'identità alias parallelamente a quella originaria e vengono individuate specifiche figure di riferimento per la gestione del procedimento e al fine di garantire la necessaria riservatezza.

5.2 L'accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato ogni anno. L'identità alias è interrotta al momento dell'eventuale emanazione del provvedimento della autorità giudiziaria di rettifica del genere e del nome attribuito alla nascita, ovvero in caso di richiesta di interruzione dell'identità alias da parte della persona richiedente o nei casi di sospensione o disattivazione di cui al successivo articolo 8.

*Allegato alla Deliberazione CdA n. 23 del 28.07.2023*

5.3 In seguito alla sottoscrizione dell'accordo confidenziale è predisposto un atto del Dirigente che autorizza la modifica dei sistemi informatici al fine di aggiornare i dati della persona richiedente cui viene assegnata un'identità alias, con l'adeguamento delle procedure informatiche o altro strumento identificativo indicante, oltre al codice univoco studente - ove applicabile - l'immagine fotografica, il cognome e il nome elettivo scelto. Le nuove identità ottenute potranno essere esibite esclusivamente all'interno delle strutture dell'Ersu e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli consentiti dal presente regolamento.

5.4 L'identità alias viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale che attribuisca al/la richiedente un genere diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. L'anagrafica della persona richiedente viene quindi aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima, previa formale trasmissione all'Ersu da parte della stessa persona richiedente. L'identità alias, in ogni momento, può essere altresì disattivata a semplice richiesta della persona richiedente.

5.5 In caso di richiesta di assegnazione di spazi (come posto letto) presso le strutture dell'Ersu è possibile richiedere esclusivamente l'assegnazione di uno spazio a uso esclusivo (come posto letto in camera singola), eventuali deroghe su espressa istanza del/degli interessato/i potranno essere stabilite dal dirigente dell'Ersu competente.

La modifica del genere indicato al momento della presentazione della richiesta di assegnazione dello spazio può avvenire in qualunque momento con la presentazione di un'istanza di modifica del precedente atto.

## **Articolo 6 Rilascio di certificazioni**

6.1 Le attestazioni o certificazioni per uso esterno prodotte dall'Ersu fanno esclusivo riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

6.2 La persona richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti il rapporto con l'Ersu, da utilizzare all'esterno dell'Ersu, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

## **Articolo 7 Obblighi della persona richiedente**

7.1 La persona richiedente ha l'obbligo di informare tempestivamente la/il referente in merito a qualunque situazione che possa incidere sui contenuti e sul rispetto dell'accordo di riservatezza.

7.2 La persona richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale provvedimento di rettifica di attribuzione di genere e di nome da parte del Tribunale, per poter procedere alla chiusura e/o trasformazione dell'identità alias nell'identità legalmente riconosciuta.

## **Articolo 8 Violazione del regolamento**

8.1 Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente regolamento e dall'accordo confidenziale, l'identità alias viene immediatamente sospesa in via cautelare con disposizione del/della dirigente competente sentito preliminarmente la/il referente.

*Allegato alla Deliberazione CdA n. 23 del 28.07.2023*

8.2 Qualora risulti accertata l'effettiva violazione dell'accordo confidenziale, l'identità alias viene disattivata e la persona richiedente potrà essere destinataria dei provvedimenti sanzionatori previsti dai regolamenti dell'Ersu per quanto applicabili.

### **Articolo 9 Obbligo di segretezza**

9.1 Il personale dell'Ersu e delle ditte appaltatrici dei servizi dell'Ersu che interviene nel procedimento relativo all'identità alias, ovvero a cui viene comunicata l'identità alias della persona richiedente, è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

### **Articolo 10 Trattamento dei dati personali e particolari**

10.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, i dati raccolti riferiti alla persona richiedente saranno trattati per le finalità connesse alle procedure dell'identità alias, in conformità alle previsioni normative vigenti e previo consenso della persona interessata. Il consenso dovrà includere in maniera esplicita e inequivocabile l'intenzione di accettare il trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità stabilite nell'accordo di riservatezza sottoscritto tra le Parti.

10.2 Alla persona interessata è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento.

10.3 Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti tecnici e organizzativi atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10.4 I dati saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.

### **Articolo 11 Entrata in vigore e pubblicità**

11.1 L'attuazione del presente regolamento avverrà nei tempi necessari all'approntamento, integrazione e modifica delle procedure amministrative e informatiche

11.2 Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ersu.